

## **STATUTO**

### **ART. 1 - COSTITUZIONE**

È costituita tra gli appartenenti alla scuola del difensore tributario, l'Associazione denominata

"Associazione Culturale della Scuola dei Difensori Tributari".

L'Associazione potrà fare uso della denominazione in forma abbreviata "ADT".

L'Associazione, fino a diversa decisione del Consiglio direttivo, ha sede legale in Genova, Via Bartolomeo Bosco 31/3, presso lo studio dell'Avv. Gabriella Glendi. Potranno essere istituite sedi locali dell'Associazione in modo tale da essere presenti sul territorio nazionale soprattutto nelle città sedi delle Corti di Giustizia e così informare e sensibilizzare gli operatori locali del diritto tributario e processuale tributario sui temi e le attività associative.

L'Associazione è apolitica, apartitica ed aconfessionale, non ha scopo di lucro e non può distribuire utili né direttamente né indirettamente. La durata dell'Associazione è illimitata.

### **ART. 2 - SCOPO**

L'Associazione ha come scopo:

- a) aggregare i Difensori Tributari in un organismo rappresentativo al fine di promuovere e favorire lo studio e la critica costruttiva del diritto tributario italiano e straniero, nonché la promozione e lo sviluppo dei rapporti interprofessionali a livello nazionale e internazionale;
- b) realizzare iniziative volte alla formazione e all'aggiornamento professionale e a una più concreta qualificazione degli operatori nel diritto tributario;
- c) dare continuità all'esperienza acquisita e maturata nelle aule della scuola del difensore tributario;
- d) coordinare la propria azione a quella di altri Organismi al fine di promuovere l'espansione dell'attività del Difensore Tributario e della sua scuola, nonché la modifica o l'adozione di norme in materia tributaria e processuale tributaria avanzando proposte a livello istituzionale in materia tributaria e processuale tributaria anche cooperando con le Associazioni dei Magistrati Tributari, le Associazioni professionali degli Avvocati e dei Commercialisti e altri Organismi che abbiano analoghe finalità;
- e) promuovere incontri tra i difensori tributari e i cultori delle discipline giuridiche, economiche e sociali;
- f) organizzare conferenze, dibattiti e convegni;
- g) costituire commissioni di studio sul diritto tributario e processuale tributario;
- h) promuovere e organizzare seminari e corsi di studio di carattere culturale e professionale;
- i) editare pubblicazioni anche periodiche relative al diritto tributario, al diritto processuale tributario italiano e internazionale e al diritto in genere volte anche a divulgare l'attività associativa e promuoverne l'iniziativa;
- j) aderire ad altri organismi nazionali o internazionali aventi analoghe finalità;
- k) indire concorsi per studi di ricerca e monografie.

### **ART. 3 - ATTIVITA' STRUMENTALI, ACCESSORIE E CONNESSE**

Per il raggiungimento dei suoi scopi l'Associazione potrà tra l'altro: stipulare ogni opportuno atto o contratto anche per il finanziamento delle operazioni deliberate, tra cui, senza esclusione di altri, l'assunzione di prestiti, mutui,

a breve o lungo termine, l'acquisto di beni mobili, la stipula di convenzioni di qualsiasi genere anche trascrivibili nei pubblici registri con Enti pubblici o Privati, che siano considerate opportune e utili per il raggiungimento degli scopi dell'Associazione; stipulare convenzioni per l'affidamento in gestione di parte delle attività; partecipare ad Associazioni, Enti ed Istituzioni pubbliche e private, la cui attività sia rivolta direttamente o indirettamente al perseguimento di finalità analoghe a quelle dell'Associazione; svolgere, in via accessoria e strumentale al perseguimento dei fini istituzionali, attività di commercializzazione, anche con riferimento al settore dell' editoria, nei limiti delle leggi vigenti, e degli audiovisivi in genere ed a quello degli articoli accessori di pubblicità; organizzare convegni, congressi, simposi ed eventi in genere, sempre nell'ambito degli scopi di cui all' Art. 2 del presente Statuto; svolgere ogni altra attività idonea ed opportuna per il perseguimento delle proprie finalità, aprire sedi locali dislocate sul territorio nazionale.

#### **ART. 4 - ASSOCIATI**

Possono essere associati tutti coloro che hanno fatto parte della scuola del DT, i professori universitari in materie giuridiche, i cultori della materia in diritto tributario e coloro che sono abilitati all'assistenza tecnica per la difesa innanzi alla Giustizia Tributaria.

In caso di richiesta di adesione all'Associazione da parte di coloro che non hanno fatto parte della Scuola del DT e che non sono professori universitari in materie giuridiche che non sono cultori della materia in diritto tributario, è necessario che la stessa sia corredata dalla presentazione di almeno due Associati iscritti a libro soci da almeno un anno.

Sono nominati Associati coloro la cui domanda sia stata approvata mediante deliberazione adottata con la maggioranza dei due terzi dei membri dal Consiglio Direttivo e che si obblighino a rispettare lo statuto e i regolamenti dell'Associazione. La delibera è inappellabile.

Gli Associati sono tenuti al versamento della quota annuale prevista e fissata dal Consiglio Direttivo.

Le quote associative sono intrasmissibili, non rivalutabili e non rimborsabili. La sottoscrizione della quota associativa non conferisce alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.

#### **Art. 5 - ASSOCIATI ONORARI**

Sono Associati Onorari le personalità ritenute di alto prestigio sociale e accademico a giudizio del Consiglio direttivo che li elegge.

Gli Associati Onorari non sono tenuti al pagamento di alcuna quota associativa.

Gli Associati Onorari hanno i medesimi diritti degli altri soci incluso il diritto di voto.

L'Associazione può nominare un Presidente Onorario ed un Vice Presidente Onorario. Questi non hanno poteri, ma possono indicare al Presidente dell'Associazione con qualsiasi mezzo, l'indirizzo o l'impronta di carattere scientifico dell'Associazione e suggerire attività e strategie per favorire la vita dell'Associazione ed il raggiungimento dei suoi scopi. Devono, in ogni caso, essere consultati preventivamente su questioni che possono, anche solo potenzialmente, ledere l'immagine apolitica, apartitica, aconfessionale nonché la mancanza di scopo di lucro dell'Associazione.

#### **ART. 6 - RECESSO ED ESCLUSIONE**

L'Associato che intende recedere dall'Associazione deve comunicare per iscritto il proprio proposito al Presidente. Il recesso ha effetto dal termine dell'esercizio in corso.

Il Consiglio Direttivo decide inappellabilmente con deliberazione assunta con il voto favorevole dei due terzi dei membri, l'esclusione di Associati per grave e reiterato inadempimento degli obblighi e doveri derivanti dal presente Statuto, tra cui in via esemplificativa e non tassativa:

- perdita dei requisiti di difensore tributario;
- morosità o inadempimento dell'obbligo di effettuare le contribuzioni ed i conferimenti deliberati dagli organi direttivi dell'Associazione, ovvero previsti dal presente Statuto;
- reiterato mancato rispetto degli obblighi posti dallo Statuto, da regolamenti e da deliberazioni degli organi dell'Associazione;
- condotta incompatibile con il dovere di collaborazione con le altre componenti dell'Associazione;
- condotta incompatibile con le finalità dell'Associazione.

Sono escluse limitazioni in funzione della temporaneità di partecipazione dell'associato alla vita associativa.

Gli associati che per qualsiasi motivo cessano di fare parte della associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio della associazione.

#### **ART. 7 - FONDO COMUNE**

Il fondo comune dell'Associazione è costituito da:

- a) le quote associative versate dagli Associati;
- b) i proventi delle iniziative deliberate dal Consiglio Direttivo;
- c) i contributi liberi offerti tanto da Associati quanto da terzi. Tali contributi, per disposizione dell'oblatore, possono avere una destinazione specifica;
- d) i contributi e i finanziamenti stanziati con tale destinazione da Enti Pubblici o Privati.

Il Consiglio Direttivo decide sulla migliore utilizzazione del fondo comune e su eventuali investimenti realizzabili con parte dello stesso, nonché sulla destinazione delle rendite.

#### **ART. 8 - ESERCIZIO FINANZIARIO**

L'esercizio finanziario ha inizio il 1 gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.

Entro il 30 marzo di ogni anno il Consiglio Direttivo redige ed approva il rendiconto economico - finanziario da sottoporre all'Assemblea degli Associati entro il 30 aprile per la definitiva approvazione.

Qualora particolari esigenze lo richiedano l'approvazione avverrà entro il 30 giugno.

Il rendiconto per i quindici giorni che precedono l'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio deve essere pubblicato presso la sede nonché nel sito Internet dell'Associazione, nella zona riservata agli associati.

È vietata la distribuzione, diretta od indiretta, di utili o avanzi di gestione nonché di fondi e riserve durante la vita dell'Associazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

## **ART. 9 - ORGANI**

Sono organi dell'Associazione:

- l'Assemblea;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente;
- il Vice Presidente;
- il Segretario;
- il Tesoriere;
- il Revisore dei Conti.

Tutte le cariche ricoperte sono a titolo d'onore (cioè membri onorari) e non danno diritto a compensi di nessuna natura e a qualsiasi titolo.

## **ART. 10 - ASSEMBLEA (Composizione e competenze)**

L'Assemblea è costituita da tutti gli Associati che sono in regola con il versamento della quota associativa per l'anno in corso.

L'Assemblea è ordinaria e straordinaria.

L'Assemblea ordinaria viene convocata almeno una volta l'anno per l'approvazione del rendiconto economico finanziario e per gli altri adempimenti eventualmente indicati nell'avviso di convocazione.

L'Assemblea ordinaria delibera su:

- le relazioni del Consiglio Direttivo sulle attività svolte e da svolgere;
- il rendiconto economico-finanziario dell'esercizio chiuso e riscontrato dal Revisore dei Conti;
- l'elezione dei componenti il Consiglio Direttivo;
- l'elezione del Revisore dei Conti;
- eventuali altri argomenti che il Consiglio Direttivo ritenga di sottoporre all'Assemblea.

L'Assemblea straordinaria delibera sulle modificazioni dello Statuto, nonché sullo scioglimento dell'Associazione e sulla devoluzione del fondo comune.

## **ART. 11 - ASSEMBLEA (Convocazione e quorum)**

L'Assemblea è convocata dal presidente del Consiglio Direttivo su deliberazione del Consiglio stesso. L'assemblea può svolgersi anche in collegamento audio/video attraverso strumenti di comunicazione a distanza (ad es. video conferenza) con mezzi che garantiscano la verifica della presenza dei soci, delle deliberazioni prese e dei voti espressi e a condizione che sia rispettato il metodo collegiale, il diritto di intervenire in tempo reale, di trasmettere e visionare i documenti ed in generale i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci.

In tal caso è necessario che:

- sia consentito al Presidente - anche a mezzo di un'apposita segreteria di presidenza - di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.

Qualora il Presidente non provveda, la maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo può richiedere che la convocazione venga effettuata dal Revisore dei Conti.

La convocazione avviene a mezzo posta elettronica con mail inoltrata almeno sette giorni prima della data fissata per la riunione all'ultimo indirizzo comunicato dall'associato al Segretario dell'Associazione.

Ogni associato in regola con il versamento della quota associativa ha diritto ad un voto.

Sono ammesse le deleghe, ma nessun associato può riceverne più di due.

L'Assemblea ordinaria e straordinaria in prima convocazione è validamente costituita con l'intervento, anche per delega, di almeno metà degli Associati e delibera a maggioranza assoluta dei presenti, in caso di parità prevale il voto del presidente.

In seconda convocazione l'Assemblea ordinaria e straordinaria è validamente costituita con la presenza di almeno un terzo degli Associati e delibera a maggioranza assoluta dei presenti, in caso di parità prevale il voto del presidente.

Tuttavia:

- per modificare l'atto costitutivo e lo statuto occorre la presenza, anche in seconda convocazione, di almeno la metà dei soci e il voto favorevole della maggioranza dei presenti;

- per deliberare lo scioglimento dell'Associazione è richiesto, anche in seconda convocazione, il voto favorevole di almeno i tre quarti dei soci.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente in carica; in sua mancanza, da altra persona designata dall'Assemblea stessa. Chi presiede la riunione designa un segretario incaricato di redigere il verbale della riunione.

#### **ART. 12 CONSIGLIO DIRETTIVO (composizione e convocazione)**

L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo costituito da un numero variabile da 3 membri a 8 membri, compreso il Presidente ed il Vice Presidente.

L'Assemblea determinerà il numero dei Consiglieri in sede di elezione dei medesimi. I componenti del Consiglio Direttivo rimangono in carica per 3 (tre) esercizi e comunque sino a che non siano stati nominati i loro successori. Essi sono rieleggibili. Nel caso in cui uno o più Consiglieri vengano a mancare durante l'esercizio sociale, il Consiglio Direttivo può provvedere alla loro cooptazione con altro membro, che resterà in carica sino alla successiva assemblea.

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni volta che ne ravveda l'opportunità, ovvero su richiesta di 2 (due) membri, senza obblighi di forma, purché con mezzi idonei inoltrati ai Consiglieri almeno sette giorni prima della data fissata per la riunione.

Il Consiglio direttivo può deliberare per corrispondenza, anche via pec.

Il Consiglio può svolgersi in audio/video conferenza o video conferenza, a condizione che ciascuno dei partecipanti possa essere identificato da tutti gli altri e che ciascuno dei partecipanti sia in grado di intervenire in tempo reale durante la trattazione degli argomenti esaminati, nonché di ricevere, trasmettere o visionare documenti. Sussistendo queste condizioni, la riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trovano la persona chiamata a presiedere la riunione. In caso d'urgenza, la convocazione può essere inviata due giorni non festivi prima della data fissata per l'adunanza.

Nel caso in cui il Presidente non provveda, la convocazione su richiesta di 3 membri del Consiglio Direttivo è effettuata dal Consigliere più anziano di età.

Per la validità delle riunioni del Consiglio Direttivo è richiesta la presenza della maggioranza dei Consiglieri in carica; il Consiglio delibera a maggioranza di voti dei presenti. In caso di parità prevale il voto di chi presiede. Seguendo lo spirito associativo, le spese relative alla partecipazione alle riunioni del Consiglio Direttivo sono ad esclusivo carico del Consigliere partecipante; l'Associazione rimborserà soltanto le eventuali spese per la sala riunioni utilizzata ovvero, in alternativa, il costo del pranzo nel corso del quale venga tenuta la riunione.

#### **ART. 13 - CONSIGLIO DIRETTIVO (Competenza)**

Il Consiglio Direttivo ha tutti i più ampi poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione per la gestione dell'Associazione, nonché per la realizzazione degli scopi e la gestione della sua attività, potendo istituire uffici o individuare e nominare responsabili per settori di attività, comitati o commissioni.

Esso svolge ogni ulteriore compito affidatogli dal presente Statuto ovvero dall'Assemblea.

Il Consiglio Direttivo può delegare con propria deliberazione parte delle proprie attribuzioni a uno o più dei suoi membri.

#### **ART. 14 - PRESIDENTE e VICE PRESIDENTE**

Il Presidente dell'Associazione è il Presidente del Consiglio Direttivo, viene nominato dal Consiglio stesso, ed esercita tutti i più ampi poteri di iniziativa necessari per il buon funzionamento amministrativo, gestionale e promozionale, dell'Associazione.

Egli cura, potendo sottoscrivere accordi, le relazioni con Enti, Istituzioni, Imprese Pubbliche e Private ed altri organismi al fine di instaurare rapporti di collaborazione a sostegno delle singole iniziative dell'Associazione.

Al Presidente spetta la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte ai terzi. Agisce e resiste avanti a qualsiasi autorità amministrativa o giurisdizionale, nominando avvocati.

Egli cura il funzionamento amministrativo dell'Associazione, nei limiti delle competenze e dei poteri eventualmente delegatigli del Consiglio.

In casi eccezionali di necessità e di urgenza il Presidente può compiere atti di straordinaria amministrazione, provvedendo a convocare senza indugio il Consiglio direttivo per la ratifica del suo operato.

In caso di assenza o impedimento, tutti i poteri sono devoluti e quindi di competenza del Vice Presidente.

#### **Art. 15 - I CONSIGLIERI ESECUTIVI; IL COMITATO ESECUTIVO**

Il Consiglio direttivo può nominare fra i propri componenti fino a tre Consiglieri esecutivi, a ciascuno dei quali attribuisce specifiche deleghe e competenze anche rispetto al Parlamento e a organi della Pubblica Amministrazione.

Il Comitato esecutivo è composto dai Consiglieri esecutivi ed è convocato e presieduto dal Consigliere esecutivo più anziano. Il Presidente può intervenire con voto deliberativo.

Il Comitato esecutivo:

- coordina le attività dei Consiglieri esecutivi;

- realizza gli indirizzi generali dell'attività dell'Associazione sulla base delle direttive indicate dall'assemblea e dal Consiglio direttivo, ai quali riferisce in ordine all'attività compiuta;
- cura l'esecuzione delle delibere dell'assemblea e del Consiglio direttivo e sorveglia il buon andamento amministrativo dell'Associazione;
- cura la redazione del bilancio consuntivo, sottoponendolo all'approvazione del Consiglio direttivo e, dopo la sua approvazione, dell'assemblea corredandolo di idonee relazioni illustrative;
- esercita ogni altra attribuzione demandatagli dal Consiglio direttivo.

Alle sedute del Comitato esecutivo si applicano con gli opportuni adattamenti le norme relative alle sedute del Consiglio direttivo; ad esse può partecipare il Presidente.

#### **Art. 16 - LIBRI E REGISTRI DELL'ASSOCIAZIONE**

L'Associazione tiene i libri delle adunanze dell'assemblea e del Consiglio direttivo, il registro degli associati, nonché tutti i libri contabili previsti dalle norme fiscali.

Gli associati hanno diritto di esaminare il registro dei soci e il libro delle adunanze dell'assemblea e di estrarne copie.

#### **ART. 17 - REVISORE DEI CONTI**

L'Assemblea nomina, scegliendolo tra persone esperte di amministrazione, il Revisore dei Conti, che resta in carica tre esercizi. Il Revisore dei Conti resta comunque in carica fino all'approvazione del rendiconto economico-finanziario del terzo esercizio successivo alla sua nomina e può essere rieletto.

Il Revisore dei Conti ha accesso, in qualsiasi momento, agli atti amministrativi dell'Associazione, ne controlla la regolarità, esprime il parere sul rendiconto economico-finanziario dell'esercizio e può assistere alle riunioni del Consiglio Direttivo.

#### **ART. 18 - COMUNICAZIONI**

Ogni comunicazione dell'Associazione o dei suoi organi ai soci avviene per mezzo di pubblicazione nel sito Internet dell'Associazione; la convocazione dell'assemblea è altresì spedita per posta elettronica all'indirizzo che il socio abbia comunicato al momento dell'iscrizione o successivamente.

Qualora un socio non abbia comunicato il proprio indirizzo di posta elettronica la convocazione dell'assemblea gli è spedita per posta ordinaria.

I soci potranno comunque accedere in qualsiasi momento al sito Internet dell'Associazione, ove sarà copia di ogni comunicazione, mediante parola di accesso che sarà loro comunicata.

#### **ART. 19 - CLAUSOLA ARBITRALE**

Tutte le controversie relative al presente statuto comprese quelle inerenti alla sua interpretazione, esecuzione e validità, saranno deferite al Presidente Onorario Prof. Cesare Glendi che procederà in via irrituale e secondo equità rendendo il suo lodo inappellabile. La sede dell'arbitrato sarà quella dello Studio del Presidente Onorario dell'Associazione, o altra da lui designata.

**ART. 20 - SCIoglimento**

In caso di scioglimento dell'Associazione o comunque di sua cessazione per qualsiasi causa, il patrimonio verrà devoluto, salvo diversa deliberazione dell'Assemblea, che nominerà uno o più liquidatori determinandone i poteri, ad enti che perseguano finalità analoghe ovvero a fini di pubblica utilità.  
FIRMATO IN ORIIGNALE: FABIO AUTERI NOTAIO.